

TI_GERICHTE 12.2020.126 vom 11. Januar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.126

FR: TI_GERICHTE 12.2020.126 du 11 janvier 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2020.126 del 11 gennaio 2021

Regeste

Sentenza straniera ex art. 702 bis CPCIt - impugnazione nello stato d'origine - riconoscimento ed exequatur

Erwägungen

E. 1

Nell'ambito della causa civile (restituzione di un mutuo di scopo) promossa il 5 aprile 2016 (doc. O) con ricorso ex art. 702 bis CPC/It da CO 1 nei confronti di RE 1, con sentenza n. _____ (R.G. n. _____) del 16 maggio 2019 (doc. C) il Tribunale ordinario di _____ (I), in accoglimento della domanda, ha condannato il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di EUR 250'000.- oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, ha convalidato il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 23 gennaio 2018 e ha condannato il convenuto alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi EUR 3'500.- per la fase cautelare ed EUR 505.52 per spese ed EUR 13'430.- per compensi professionali, oltre iva e cpa. Il 27 maggio 2019 alla sentenza in questione è stata apposta la formula esecutiva (cfr. doc. C, a retro di p. 11), come per altro risulta anche dall'attestazione rilasciata dallo stesso Tribunale il 15 luglio 2020 (cfr. doc. T) in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).

E. 2

Con istanza 28 agosto 2020, fondata sugli art. 33 segg. CLug, CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza 16 maggio 2019 del Tribunale ordinario di _____ (I) e di ordinare, sino a concorrenza del credito a tutt'oggi ancora insoluto (visto l'avvenuto parziale accredito a suo favore di EUR 79'442.37, cfr. doc. L) di CHF 213'772.68 (pari a EUR 198'915.85) oltre interessi legali dello 0.05% su CHF 183'296.41 dal 1° gennaio 2020 e interessi moratori del 5% su CHF 27'091.21 dal 17 maggio 2019, il sequestro degli importi percepiti come salario dal convenuto da parte della società _____, avente sede in _____, _____, da parte della società _____, avente sede in _____, _____, e da parte della società _____, avente sede in _____, _____, ed il sequestro dei titoli e delle liquidità presenti sui conti correnti bancari intestati al convenuto (conto n. _____ acceso presso la banca _____, _____; conto n. _____ acceso presso la banca _____, _____; conto n. _____ acceso presso la banca _____, _____), nonché di ogni altro conto o avere patrimoniale di cui il convenuto era intestatario o cointestatario presso i medesimi istituti bancari. Con decisione 31 agosto 2020 il Pretore ha integralmente accolto l'istanza, ponendo a carico del convenuto le spese

processuali di complessivi CHF 1'500.-.

E. 3

Con il reclamo 7 ottobre 2020 che qui ci occupa, seguito il 19 ottobre 2020 da un ulteriore scritto denominato “integrazione documentazione al reclamo”, il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur e di annullare il sequestro, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha in sostanza ritenuto che la sentenza 16 maggio 2019 del Tribunale ordinario di _____ (I), da lui impugnata con un appello datato 28 giugno 2019 (doc. D della procedura di ricorso), non era passibile di essere riconosciuta ed essere dichiarata esecutiva in Svizzera e non poteva far oggetto di un sequestro, non essendo una “decisione” giusta l’art. 32 CLug e non essendo oltretutto ancora cresciuta in giudicato. Ed ha aggiunto che la competenza a statuire sull’istanza non spettava al Pretore, ma invece a un non meglio precisato giudice italiano. Con osservazioni 1° dicembre 2020 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

E. 4

Il convenuto non può innanzitutto essere seguito laddove ha preteso che la sentenza italiana in parola non potrebbe né essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera né far oggetto di un provvedimento conservativo nella forma del sequestro, non trattandosi di una “decisione” giusta l’art. 32 CLug e non essendo ancora cresciuta in giudicato. E nemmeno può essere seguito laddove ha aggiunto che il Pretore adito neppure era competente a decidere sulla relativa istanza. Sulla prima questione, è in realtà indubbio che la sentenza italiana qui oggetto di riconoscimento e di exequatur, resa nell’ambito della procedura sommaria - che prevede ed è stata svolta in contraddittorio - caratterizzata da una cognizione piena di cui all’art. 702 bis segg. CPC/It, costituisca una “decisione” ai sensi dell’art. 32 CLug, non trattandosi evidentemente di un provvedimento supercautelare emesso inaudita altera parte (TF 21 agosto 2015 5A_752/2014 consid. 2.4.1; II CCA 26 agosto 2014 inc. 12.2013.197, 23 maggio 2019 inc. n. 12.2019.47; CEF 18 gennaio 2013 inc. 14.2012.172). Sulla seconda, si osserva che per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione estera e per la successiva adozione di provvedimenti conservativi non occorre che la stessa sia cresciuta in giudicato (Nägeli , Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 6 ad art. 47 CL; II CCA 16 ottobre 2009 inc. n. 12.2008.26, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69), ma solo che essa sia esecutiva nello Stato d’origine (art. 38 cpv. 1 CLug; Nägeli , op. cit., n. 6 e

E. 8

ad art. 47 CL; Hofmann/Kunz , Basler Kommentar, n. 116 ad art. 38 CLug; DTF 126 III 156 consid. 2a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1), per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche successiva al giudizio (Staehelin , Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 22 ad art. 31 CL; Nägeli , op. cit., n. 9 seg. ad art. 47 CL; DTF 127 III 186 consid. 4a, 135 III 670 consid. 3.1.3; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 20 luglio 2015 inc. n. 12.2015.14, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69, 1° luglio 2019 inc. n. 12.2019.51). E nel caso concreto è incontestabile che la sentenza italiana oggetto di riconoscimento e di exequatur sia esecutiva in quello Stato, come risulta dalla formula esecutiva apposta sulla stessa (cfr. doc. C, a retro di p. 11) rispettivamente dall’attestazione ex art. 54 e 58 CLug rilasciata il 15 luglio 2020 (cfr. doc. T). Si aggiunga, per completezza, che con ordinanza 11 novembre 2020 (cfr. doc. 3 della procedura di ricorso) la Corte d’appello di _____ (I)

ha respinto siccome irricevibile l'istanza 13 ottobre 2020 del convenuto (cfr. doc. allegato allo scritto da lui trasmesso il 19 ottobre 2020) volta all'ottenimento della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza. Sulla terza, è sufficiente rilevare che la competenza del Pretore adito a statuire sull'istanza è data dall'art. 39 cpv. 1 CLug, rispettivamente dall'Allegato II della CLug, che in Svizzera attribuisce tale competenza al giudice cantonale dell'esecuzione, che in Ticino è per l'appunto il Pretore (art. 37 cpv. 3 LOG). 5.

Confrontata con ciò con una decisione estera suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera ed ora oggetto di impugnazione nello Stato d'origine con un rimedio di diritto ordinario, qual è l'atto di appello del diritto italiano (cfr. Donzallaz, *La Convention de Lugano*, n. 4029; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 16 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.73, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69), questa Camera, competente a statuire sul ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall'autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d'appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l'art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno per la parte convenuta in prima sede nell'ambito di una procedura unilaterale, di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4, 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid. 4.1; II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167) - può, su istanza del debitore e sulla base del suo potere di apprezzamento (Kropholler/Von Hein, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 9ª ed., n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, *Basler Kommentar*, n. 49 ad art. 46 CLug; DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1), decidere in tre modi (cfr. Staehelin/Bopp, *Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ)*, 2ª ed., n. 5 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, *op. cit.*, n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, *op. cit.*, n. 48 ad art. 46 CLug): sospendere la procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 37 cpv. 1 e 46 cpv. 1 CLug), dichiarare esecutiva la decisione estera senza condizioni oppure subordinarne l'esecuzione alla costituzione di una garanzia da parte del creditore istante (art. 46 cpv. 3 CLug; cfr. sull'intera problematica II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196, 16 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.73, 16 febbraio 2016 inc. n. 12.2015.69, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc. n. 12.2016.147, 1º luglio 2019 inc. n. 12.2019.51). Nel caso di specie il convenuto non ha tuttavia chiesto che, a seguito dell'appello da lui inoltrato in Italia (doc. D della procedura di ricorso), la procedura di riconoscimento e di exequatur della sentenza italiana dovesse essere sospesa in attesa del suo esito oppure che il suo riconoscimento ed exequatur dovesse essere subordinato alla fornitura di una garanzia. Egli si è invece limitato a sostenere che, a seguito della presentazione di quel rimedio giuridico, la sentenza italiana non poteva essere riconosciuta e resa esecutiva in Svizzera. Sennonché, non avendo addotto nel reclamo alcuno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, che giusta l'art. 45 paragrafo 1 CLug avrebbero giustificato il rigetto o la revoca della dichiarazione di riconoscimento e di esecutività, e non avendo neppure illustrato il contenuto del suo appello e con ciò le sue effettive possibilità di successo in Italia, alla luce di quanto si è già detto al precedente considerando la sua richiesta in tal senso, priva di qualsiasi ulteriore motivazione, deve essere dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC). 6. Ne discende che il reclamo del convenuto, del tutto infondato, dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di

quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all'art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell'importanza della lite, delle sue difficoltà e dell'ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l'eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di almeno CHF 213'772.68. Per i quali motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili decide: I. Il reclamo 7 ottobre 2020 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile . II. Le spese processuali in complessivi CHF 1'000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte CHF 1'000.- a titolo di ripetibili. III. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.